

REGIONE LIGURIA

Comune di Santa Margherita Ligure

Provincia di Genova



Regolamento Acustico Comunale

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure N.57 del 28/11/2003

Titolo I: Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità

- 1) La finalità del Regolamento Acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
- 2) Il Regolamento comunale stabilisce norme per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

Art. 2 - Fondamenti normativi

- 3) Il Regolamento comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
- 4) Il Regolamento è adottato dal Comune di Santa Margherita Ligure in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *e* della legge n.447/1995 e dall'art. 6, comma 1, lettera *e* della legge regionale n.12/1998.

Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:
 - a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, legge n.447/1995;
 - b) controllare, secondo le modalità previste dalla Regione Liguria (art. 4, comma 1, lettera *d*, legge n.447/1995, il rispetto:
 - b.1) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ;
 - b.2) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto b.1);
 - b.3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - c) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
 - d) l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, legge n.447/1998, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune ;
 - e) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione di tali piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.

2. Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 4 - Controlli e Misure

- 1) Il Comune esercita le funzioni amministrative ed effettua e/o coordina i controlli previsti dalla legge tramite il Servizio Tutela Ambiente.
- 2) Il Servizio Tutela Ambiente può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A.L., dopo una opportuna convenzione, e/o dando incarico ad un proprio consulente di comprovata capacità tecnica (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
- 3) Eventuali campagne di rilevamento del rumore condotte dal Servizio Tutela Ambiente, o per suo conto, devono essere coordinate con l'attività della Provincia che ha competenze specifiche in materia (art. 4, comma 1, lettera *a*, legge regionale n.12/1998).
- 4) In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere il Servizio Tutela Ambiente di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento, in particolare, per quelle strutture a carattere permanente potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini agli impianti.

Titolo II: Organi di controllo

Art. 5 - Servizio Tutela Ambiente

- 1) Il Comune di Santa Margherita Ligure demanda al Servizio Tutela Ambiente le attività inerenti l'inquinamento acustico. Fanno parte di tale organo di controllo i tecnici comunali incaricati di tali funzioni, il Comando Polizia Locale, l'A.R.P.A.L. (art. 6), eventuali consulenti esterni (art. 4, comma 2) e, di volta in volta, i tecnici comunali i cui uffici sono coinvolti da questioni riguardanti l'applicazione della normativa in campo acustico.
- 2) I documenti tecnici contenenti argomenti relativi all'acustica sono esaminati dal Servizio Tutela Ambiente.
- 3) Il Servizio Tutela Ambiente verifica la puntuale esecuzione dei Piani di Risanamento e controlla che le misure di contenimento acustico adottate siano realmente efficaci.

Art. 6 - Ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Liguria

- 1) L'A.R.P.A.L. è il consulente tecnico istituzionale del Comune. I rapporti tra Comune ed A.R.P.A.L. sono regolamentati da apposita convenzione.
- 2) Il parere dell'A.R.P.A.L. costituirà parte integrante e sostanziale dei provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare; comunque, il parere dell'A.R.P.A.L. non è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 7 - Ruolo dell'Azienda Sanitaria Locale

- 1) Il Comune fa riferimento alla A.S.L. per quanto riguarda i pareri in campo di igiene e salute pubblica e, quindi, anche per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana.
- 2) Il parere dell'A.S.L. costituirà parte integrante e sostanziale dei provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare; comunque, il parere dell'A.S.L. non è vincolante per l'Amministrazione.

Titolo III: Classificazione Acustica del Territorio

Art. 8 - Art. 8 Classificazione acustica del territorio

- 1) Il Comune di Santa Margherita Ligure si è dotato di classificazione acustica del territorio. Essa è stata deliberata dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 59 del 28 giugno 1996 ed è stata approvata dalla Giunta della Provincia di Genova con Deliberazione N.90/7664 del 25 febbraio 1998.
- 2) La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. Le mappe 1:5.000 ed 1:10.000 della classificazione acustica del territorio sono parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle “classi” sono riportati in APPENDICE 1.
- 3) Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Liguria (art. 4, comma 1, lettera a, legge n.447/1995).

Art. 9 - Immissione sonora non conforme ai limiti della classificazione acustica

- 1) Le attività produttive, commerciali, di servizio, sportive e ricreative che dovessero superare i limiti massimi di zona previsti dalla classificazione acustica del territorio dovranno presentare al Comune una motivata domanda per l'autorizzazione temporanea alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti dalla classificazione acustica stessa ed ottemperare a quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Titolo IV: Piano di Risanamento Acustico

Art. 10 - Piano di Risanamento Acustico Comunale

- 1) Il Comune di Santa Margherita Ligure predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c, legge n.447/1995). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei valori di qualità di cui alla tabella di APPENDICE 2.
- 2) Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è il Servizio Tutela Ambiente che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

Art. 11 - Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa

- 1) Tutte le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di cui all'ALLEGATO 1, relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.
- 2) Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico redatto conformemente a quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale.
- 3) Il Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa è accettato dal Comune a seguito di parere favorevole espresso dal Servizio Tutela Ambiente

Titolo V: Nuove attività

Art. 12 - Valutazione dell'impatto acustico

1. Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
 - 1.1. strade tipo autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
 - 1.2. discoteche,
 - 1.3. impianti sportivi e/o ricreativi;
 - 1.4. circoli privati, pubblici esercizi e le attività produttive, commerciali e di servizio ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante valutazione di impatto acustico.
2. Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti della classificazione acustica e dei limiti differenziali.
3. La valutazione revisionale di impatto acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 534.
4. Le documentazioni di valutazione e/o di verifica devono essere trasmesse al Servizio Tutela Ambiente al fine del rilascio del relativo nullaosta.
5. Le attività che palesemente non costituiscono fonte di disturbo possono essere intraprese trasmettendo autocertificazione in sostituzione della specifica valutazione d'impatto acustico. Nel caso in cui, a posteriori, fosse dimostrata la presenza di disturbo sonoro causato dalla nuova attività, dovrà essere presentato un Piano di Risanamento Acustico entro 30 giorni dalla notifica di apposita comunicazione da parte del Servizio Tutela Ambiente.

Art. 13 - Valutazione del Clima Acustico

1. Tutti i progetti che prevedono la realizzazione dei seguenti insediamenti:
 - 1.1. scuole ed asili nido ;
 - 1.2. ospedali;
 - 1.3. case di cura e di riposo;
 - 1.4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 1.5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1 dell'art.12 del presente Regolamento,dovranno contenere una documentazione della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate.
2. La valutazione di clima acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della

Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 534.

3. La documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa al Servizio Tutela Ambiente per il rilascio del nullaosta.

Art. 14 - Requisiti acustici degli edifici

1. Tutte le nuove costruzioni edilizie devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.
2. I requisiti acustici passivi degli edifici sono determinati dal DPCM. 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, in particolare la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti :
 - 2.1. 35dB(A) per i servizi a funzionamento discontinuo,
 - 2.2. 25dB(A) per i servizi a funzionamento continuo.
3. Le misure del livello sonoro dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione nazionale ovvero secondo le metodologie della buona tecnica contenute nelle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).
4. Qualsiasi provvedimento abilitativo di tipo edilizio relativo agli interventi di cui al punto 1 è vincolato all'avvenuto collaudo acustico positivo dell'immobile.

Titolo VI: Attività temporanee

Art. 15 - Definizione

- 1) Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq_A) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dB(A).
- 2) Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate.

Art. 16 - Documentazione

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza al Servizio Tutela Ambiente del Comune. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
 - a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione dell'attività;
 - c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea.
 - e) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq_A) misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - f) l'entità del superamento dei limiti di zona;
 - g) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - h) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - i) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2.000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.
- 2) I dati di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, legge n. 447/1995).

Art. 17 - Documentazione per procedure semplificate

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee di durata non superiore a trenta giorni consecutivi devono presentare istanza al Servizio Tutela Ambiente del Comune. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
 - a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione dell'attività;
 - c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A misurata a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
 - e) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
 - f) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

Art. 18 - Autorizzazione

- 1) L'autorizzazione sarà emanata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio-assenso") sino all'eventuale emissione del provvedimento autorizzativo, nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla Tabella 1.

Fascia oraria	Limite provvisorio di immissione in facciata dell'edificio più esposto in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq_A)
08:00 - 09:00	75,0 dB(A)
09:00 - 12:00	85,0 dB(A)
12:00 - 15:00	75,0 dB(A)
15:00 - 18:00	85,0 dB(A)
18:00 - 19:00	75,0 dB(A)

Tabella 1

Dovranno comunque essere attivati gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) del presente Regolamento; il principio del "silenzio - assenso" decade in caso di attività prevista in zone di classe I o confinanti ad esse.

- 2) Il Servizio Tutela Ambiente potrà prevedere e/o successivamente richiedere che l'impresa proceda, tramite un proprio Tecnico Competente in Acustica (art. 2, Legge n.447/1995) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate dal Tecnico Competente, dovranno essere comunicate al Servizio Tutela Ambiente e tenute disponibili presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilevamenti acustici finalizzati a

verificare il rispetto dei limiti saranno effettuati per un tempo di misura (T_m) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.

- 3) Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente art. 16 comma 1, lettera h) non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, al Servizio Tutela Ambiente provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
- 4) Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.
- 5) Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibire al personale incaricato di eseguire controlli.
- 6) La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
- 7) Per tutte le attività temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale a meno che lo richiedano particolari esigenze legate ai luoghi ed alla natura dei rumori.
- 8) I lavoratori del cantiere devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ed in particolare delle misure di contenimento acustico di cui all'art. 16, comma 1, lettera h) e di quelle eventualmente prescritte dal Servizio Tutela Ambiente ed inserite nel provvedimento autorizzativo.

Art. 19 - Attività tacitamente autorizzate.

1. Sono esenti dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori previsti dalla vigente normativa le seguenti attività:
 - a) le piccole manutenzioni all'interno di edifici della durata non superiore a tre giorni con le seguenti prescrizioni: i lavori devono svolgersi nei giorni feriali, in fasce orarie e nei limiti di cui alla Tabella 1;
 - b) i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili di durata non superiore a tre giorni con le prescrizioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera h). L'urgenza degli interventi esclude i vincoli degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo Regolamento.
 - c) manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose e manifestazioni popolari in genere comportanti l'utilizzo di apparecchiature di amplificazione con le seguenti prescrizioni: le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq_A), misurato in facciata dell'edificio più esposto nel momento di maggior disturbo, non possono superare 80 dB(A);
2. Dello svolgimento delle attività di cui al comma b) deve essere data comunicazione al competente ufficio comunale entro un giorno dall'inizio delle attività motivandone l'urgenza e specificando gli accorgimenti

adottati per il contenimento acustico.

3. Ricadono in questo articolo tutte quelle altre attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali i lavori di giardinaggio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, ed assimilabili.

Art. 20 - Cantieri edili

- 1) Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995 dovranno svolgersi tra le ore **08:00 e le ore 12:00 e dalle ore 13:00 e le ore 17:00** dei giorni feriali (**sabato escluso**). Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere in giorni festivi e in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 16 del presente Regolamento o nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza.
- 2) Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge l. n. 447/1995, il valore massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposti non devono superare i limiti di cui alla Tabella 1. È possibile ottenere limiti in deroga superiori a quelli indicati in Tabella 1 facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 16 del presente Regolamento o nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza.
- 3) Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.
- 4) In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle **08:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00**. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producano livelli sonori tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Art. 21 - Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e simili

- 1) Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti da strutture quali Luna Park, Circhi, Teatri Tenda, ecc. Sono esentati dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga alle seguenti condizioni.
 - a) L'area in cui è possibile insediare le strutture di cui al precedente comma non può appartenere alla Classe I o alla Classe II. La localizzazione dell'area deve tener conto anche della rumorosità dovuta al traffico indotto.
 - b) Per la durata delle attività citate è fissato il limite massimo di immissione in deroga pari a 5 dB(A) rispetto al limite di zona previsto dalla classificazione acustica, nelle ore e nei periodi riportati nella seguente tabella:

Periodo	Dalle ore	Alle ore
Dal 1° giugno al 30 settembre	10:00	12:00
	16:00	24:00
Dal 1° ottobre al 31 maggio	9:00	12:00
	14:00	23:00

Tabella 2

- c) Le attività temporanee dovranno rispettare i limiti di zona nel periodo notturno.
 - d) È esclusa l'applicazione del criterio differenziale (art. 4 del DPCM 14 novembre 1997) e dei fattori correttivi del rumore ambientale. Il Comune si riserva la facoltà di applicare il criterio differenziale ed i fattori correttivi qualora lo richiedano particolari esigenze in ragione dello stato dei luoghi e della natura del rumore.
- 2) Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti in deroga di cui al comma precedente e previa istanza nella forma di cui all'art. 16 o art. 17 del presente Regolamento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui ai precedenti commi.

Titolo VII: Attività all'aperto

Art. 22 - Raccolta dei rifiuti solidi urbani

- 1) Le attività di spazzamento, raccolta, e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come le attività di manutenzione degli spazi verdi, nonché le attività di spurgo della rete fognaria, non possono superare i valori limite di immissione (limiti di zona).
- 2) In relazione alla fondamentale importanza delle attività di pulizia ed igiene urbana il Comune fissa orari e modalità di esecuzione delle attività connesse allo spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani e di gestione del verde. Entro le fasce orarie previste la deroga ai limiti di zona è fissata in non più 10 dB(A). In ogni caso dette attività dovranno essere svolte:
 - **tra le 07:30 e le 12:00** e tra le 15:00 e le 17:00 nelle zone in Classe I in prossimità degli ospedali e delle case di cura, dove si utilizzeranno attrezzature non rumorose ed eventualmente, quando tecnicamente possibile, senza l'utilizzo di mezzi meccanici;
 - in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nelle zone in Classe I nei pressi delle scuole e degli asili.
 - **Nelle altre zone tra le 06:00 e le 12:00 (nel periodo invernale – ottobre/maggio) e tra le 05:00 e le 11:00 (nel periodo estivo – giugno/settembre)**
 - **Tra le 12:00 e le 18:00 per la raccolta delle frazioni differenziate (carta, cartone, umido)**

Art. 23 - Attività sportive svolte all'aperto

- 1) Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi (art. 12, comma 4, legge regionale n.12/1998) aventi carattere regolare e periodico di tipo settimanale (allenamenti, gare di campionato, ecc.) dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse si svolgono.
- 2) Deroghe ai limiti di zona sono limitati a 5 dB(A) durante il periodo diurno e 3 dB(A) durante quello notturno. Durante il periodo diurno la deroga si applica a partire dalle ore 09:00. La deroga al periodo notturno è consentita fino alle ore 23:00.
- 3) L'autorizzazione in deroga deve essere richiesta in carta libera dal Responsabile dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività al competente Ufficio comunale.
- 4) Tutte le attività sportive sia agonistiche che ricreative che si svolgono all'esterno degli impianti fissi sono regolamentati dal successivo art. 25. **(tabella 4).**

Art. 24 - Spettacoli all'aperto

- 1) Per spettacoli all'aperto s'intendono tutte le manifestazioni musicali, teatrali e similari che si svolgono in uno spazio aperto. A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque adottare tutti i criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della quiete pubblica.
- 2) Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti in deroga di 5 dB(A) per manifestazioni di

particolare rilievo e con parere favorevole del Sindaco, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 85 dB(A) in corrispondenza del confine dell'area in cui si svolgono le attività in questione.

- 3) **Per manifestazioni di particolare rilevanza con motivazioni di interesse pubblico il Sindaco potrà concedere deroghe ulteriori ai limiti di cui al precedente comma**
- 4) Gli impianti elettroacustici e, comunque, tutte le apparecchiature rumorose che servono alla realizzazione degli spettacoli dovranno comunque rispettare i seguenti orari:

Periodo	Dalle ore	Alle ore
Dal 1° giugno al 30 settembre	10:00	12:00
	16:00	24:00
Dal 1° ottobre al 31 maggio	9:00	12:00
	14:00	23:00

Tabella 3

- 5) Per l'ottenimento della deroga di cui al precedente comma 2 dovrà essere inoltrata istanza secondo le modalità di cui all'art. 16 o 17 del presente Regolamento.

Art. 25 - Aree esterne ai pubblici locali

- 1) Per "aree esterne ai pubblici locali" s'intendono quelle aree come, ad esempio, i *dehors*, le verande, ecc., in cui si svolgono le attività di mescolta di bevande o di ristorazione e che temporaneamente possono essere attrezzate con impianti musicali o similari **che diffondano musica d'ambiente**.
- 2) Responsabile delle emissioni sonore relative a tali aree è il gestore del locale da cui dipendono le emissioni.
- 3) Qualunque impianto sonoro di tipo musicale in ambito esterno **dovrà diffondere musica d'ambiente** e dovrà rispettare i seguenti orari:

Periodo	Dalle ore	Alle ore
Dal 1° giugno al 30 settembre	10:00	13:00
	17:00	24:00
Dal 1° ottobre al 31 maggio	9:00	12:00
	16:00	24:00

Tabella 4

- 4) **i livelli sonori emessi non dovranno risultare tali da superare i limiti in deroga di 5 dB(A)**

Titolo VIII: Disposizioni finali

Art. 26 - Disposizioni finali

- 1) Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Sindaco con una ordinanza motivata.
- 2) L'Autorità Comunale si riserva il potere di adottare decisioni non conformi al parere espresso dal competente servizio dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.L. dandone, comunque, comunicazione all'A.S.L. e all'A.R.P.A.L. stesse.
- 3) Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da questa Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento.
- 4) Il Comune fissa un costo di istruzione della pratica con apposita delibera comunale.

Art. 27 - Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1) Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 28 - Responsabili dei procedimenti amministrativi

- 1) Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente documento il capo del Servizio Tutela Ambiente.
- 2) Il comando dei P.L. è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni Amministrative di cui all'art. 34.

Art. 29 - Sospensione di attività

- 1) Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997, o a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
- 2) L'Ordinanza Sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art.54, commi 2 e 3 del d. lgs. n.267/2000.
- 3) Con tale Ordinanza il Sindaco deve dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca.

Art. 30 - Ordinanza di revoca

- 1) Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione si riscontra che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona.

- b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- classificazione acustica;
- livello differenziale;
- eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- disagio causato alla popolazione.

- 2) In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale, dall'A.R.P.A.L. o dall'A.S.L., il Comune può provvedere, senza preventiva diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:

- la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- la durata del superamento;
- l'area di destinazione d'uso del territorio;
- altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- disagio causato alla popolazione.

Art. 31 - Immediata cessazione di attività temporanea

- 1) Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

Art. 32 - Presentazione dei risultati delle misure

- 1) I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati al Servizio Tutela Ambiente.
- 2) La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come nell'allegato D al D.M. 16 marzo 1998 e precisamente:
- a) tipo di attività controllata;
 - b) data, luogo ed ora del rilevamento;
 - c) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 3, 4, e 5 dell'allegato D al DPCM 16 marzo 1998;
 - d) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. N. 651 del 1979 e N. 804 del 1985;
 - e) valori in Leq_A rilevati del rumore residuo all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti tonali e/o impulsive;
 - f) valori in Leq_A rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;

- g) differenza rilevata tra il Leq_A del rumore ambientale e Leq_A del rumore residuo;
- h) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
- i) valori di Leq_A del rumore ambientale rilevato in esterno eventualmente corretto come indicato al punto e);
- j) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
- k) limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
- l) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
- m) il giudizio complessivo.

3. La relazione deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Titolo IX: Sanzioni

Art. 33 - Sanzioni amministrative

- 1) Chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 ("Ordinanze contingibili ed urgenti") della legge n.447/1995 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14.
- 2) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art.2 comma 1, lettere *e* ed *f*, relativi alla classificazione acustica del territorio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57.
- 3) La violazione di una norma contenuta nel presente Regolamento e delle disposizioni dettate in applicazione della legge n.447/1995 e della legge regionale n.12/1998 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.
- 4) La mancata presentazione del Piano di Risanamento Acustico dell'impresa o il mancato adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro sei mesi dall'approvazione della stessa classificazione acustica da parte della Provincia comporta il pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

Appendici

Appendice 1: Valori limite

Classificazione acustica	Valori limite [dB(A)]			
	Periodo diurno		Periodo notturno	
	immissione	emissione	immissione	emissione
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	50	45	40	35
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	55	50	45	40
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	60	55	50	45
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	65	60	55	50
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	70	65	60	55
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali.	70	65	70	65

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE CLASSI

<p>CLASSE I - aree particolarmente protette : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione : aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>CLASSE III - aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE IV - aree di intensa attività umana : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V - aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi</p>

Appendice 2

Valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

Classificazione acustica	Valori di qualità [dB(A)]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I (verde) - Aree particolarmente protette	47	37
Classe II (giallo) - Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III (arancione) - Aree di tipo misto	57	47
Classe IV (rosso) - Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V (viola) - Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali.	70	70

Appendice 3: Prescrizioni generali tese al contenimento delle emissioni sonore

Utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea: le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle direttive C.E.E. recepite dal D.M. 28 novembre 1987, n.558, D.Lgs. n. 135 del 27 gennaio 1992 e dal D.Lgs. n.137 del 27 gennaio 1992.

Esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico.

I cantieri operanti in zone di classe acustica I e II o nelle vicinanze di scuole, case di cura ed ospedali, dovranno schermare con idonee barriere fonoassorbenti le sorgenti di rumore.